

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02387/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2026, proposto da

Boshra Abd El Qadir, Hagar Ali, Jeseke Baransa, Charlie Ehshaibun, Nicole Ghanadry, Yousef Hamza, Nahla Hegaze, Salma Hussein, Rabab Ibraheem, Esraa Khateeb, Vivianne Roshrosh, Nahed Shaaban, Ahmed Abuabdo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Speranza, Maria Lucia Scarati, Pietro Barisione, non costituiti in

giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto la “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)” anche nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, dispone che l'iscrizione al semestre filtro è consentita, senza distinzione, anche agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero e, conseguentemente, in tutte le ulteriori disposizioni che presuppongono tale equiparazione iniziale tra candidati UE e non UE;
- dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025;
- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”, recante disposizioni attuative del semestre filtro, anche nella parte in cui introduce una graduatoria separata per gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, prevedendo all'art. 1, comma 2, che: “A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti

dei Paesi non UE residenti all'estero è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro” senza differenziarne il regime di idoneità con riguardo agli esiti conseguiti;

- dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
- dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”;
- dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”;
- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”;
- della disposizione contenuta nel medesimo DM n. 1115/2025 che disciplina la redistribuzione dei posti vacanti riservati agli studenti extra-UE, laddove stabilisce che “gli eventuali posti che, alla data del 16 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie sono resi disponibili per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie”;
- dell'Allegato 1 del medesimo decreto, recante “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”, nella parte in cui disciplina separatamente la posizione degli studenti UE e dei non UE residenti in Italia;
- dell'Allegato 2 del medesimo decreto, recante “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”, nella parte in cui istituisce formalmente graduatorie autonome e riservate a tale categoria di candidati, disciplinandone tempi e modalità di immatricolazione, senza differenziarne il regime di idoneità con riguardo agli esiti conseguiti;

- dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”;
- del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418;
- del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”;
- del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”;
- dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016);
- del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”;
- del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”;
- del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle

allegate tabelle;

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE”;
- dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”;
- delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025;
- degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente, nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi;
- della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata University a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata University a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata

nell'area riservata University a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata e sempre in atti;

- del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata University e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo;

- di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive;

- del Bando di ammissione ai CdL in Medicina Veterinaria delle Università in epigrafe;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

- dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione;

- dei verbali di correzione dei compiti;

- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

- del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle

prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente ha impugnato gli atti concernenti la disciplina del c.d. semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, nonché gli atti applicativi relativi alla formazione delle graduatorie riservate agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- il ricorso muove, in particolare, dall'assunto secondo cui il contingente di posti riservato agli studenti extracomunitari residenti all'estero sarebbe rimasto, in tutto o in larga parte, non coperto, sicché i ricorrenti dovrebbero essere ammessi al corso prescelto, nonostante il mancato conseguimento di una votazione positiva nelle prove del semestre filtro;
- nella fattispecie, tuttavia, non viene in rilievo la mera disponibilità materiale di posti nell'ambito del contingente riservato, bensì la possibilità di ammettere, in sede cautelare, candidati che non risultano avere conseguito alcuna idoneità nelle prove previste dalla disciplina di accesso;

Ritenuto, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non appaia assistito dal requisito del *fumus boni iuris*, in quanto:

- la prospettiva attorea non può essere condivisa nella presente fase, atteso che l'ammissione con riserva di candidati privi del requisito minimo di idoneità determinerebbe l'effetto di neutralizzare, in via interinale, il meccanismo selettivo previsto dalla disciplina primaria e attuativa del semestre filtro, consentendo l'instaurazione della carriera universitaria pur in assenza del positivo superamento delle prove richieste;
- le censure formulate dai ricorrenti non sembrano *prima facie* idonee a inficiare gli esiti della procedura impugnata, atteso il carattere radicale e complessivo della riforma introdotta dal d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71, alla luce della quale le prove di cui si discorre si atteggiavano a tutti gli effetti quali esami universitari di profitto e non già come mero test selettivo di accesso al corso di laurea, ora libero per quanto concerne il primo semestre, con la conseguenza che tale diversa articolazione delle

modalità di accesso osta all'acritico recepimento degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione al tradizionale test d'ingresso svoltosi negli anni passati;

- il previgente sistema di selezione, infatti, sia per le condizioni di svolgimento sia per il relativo contenuto, poteva risultare idoneo a determinare uno svantaggio competitivo in danno dei candidati non residenti, in ragione della provenienza da contesti culturali e sistemi formativi eterogenei, laddove il sistema delineato dal d.lgs. n. 71 del 2025, nel consentire la libera frequenza del semestre filtro e la prosecuzione degli studi a seguito del superamento degli esami di profitto, attenua significativamente tali profili di svantaggio, atteso che le conoscenze richieste sono quelle acquisibili attraverso la frequenza dei corsi universitari;

- quanto alle dedotte difficoltà linguistiche, le allegazioni di parte ricorrente risultano del tutto generiche e non consentono di ritenere, allo stato della cognizione cautelare, che il mancato superamento delle prove sia causalmente riconducibile alle medesime. Peraltro, la normativa vigente prevede specifiche misure a supporto della formazione linguistica degli studenti stranieri (cfr. art. 46, co. 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e l'ordinamento contempla altresì corsi erogati in lingua inglese accessibili nell'ambito del medesimo sistema;

- la stessa previsione di un contingente riservato agli studenti non UE residenti all'estero costituisce misura di favore, idonea a circoscrivere il confronto competitivo all'interno della relativa platea;

- non può essere condivisa la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la finalità di assicurare la copertura dei posti disponibili avrebbe dovuto condurre all'ammissione anche dei candidati non UE privi di valutazioni positive. Il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, pur avendo ampliato la platea dei candidati ammessi alla graduatoria – consentendo l'inserimento anche di coloro che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti – presuppone comunque il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto, quale requisito minimo indefettibile. Tale disciplina, pur astrattamente

riferibile all'intero sistema di formazione delle graduatorie, non è idonea a incidere sulla posizione dei ricorrenti, i quali non hanno conseguito alcuna sufficienza e si collocano, pertanto, al di fuori del perimetro applicativo della deroga medesima;

- né può ritenersi che il giudice amministrativo possa, in sede cautelare, sostituire il requisito dell'idoneità, espressamente richiesto dalla disciplina regolatrice della procedura, con il diverso criterio della mera disponibilità di posti, trattandosi di operazione che si risolverebbe nella disapplicazione della disciplina dettata dal legislatore e dall'Amministrazione in sua attuazione;

- la circostanza che il contingente destinato agli studenti non UE non sia stato integralmente coperto non trasforma il requisito dell'idoneità da presupposto di accesso a requisito meramente eventuale, né consente di ritenere che il legislatore abbia subordinato l'ammissione esclusivamente alla disponibilità di posti;

- né può ritenersi, allo stato, che la mancata copertura dei posti riservati comporti automaticamente l'obbligo dell'Amministrazione di procedere all'immatricolazione di candidati non idonei, potendo i posti rimasti vacanti essere diversamente gestiti secondo le modalità previste dalla disciplina di settore, anche ai fini della loro eventuale redistribuzione, utilizzazione per trasferimenti o destinazione nell'ambito della successiva programmazione;

- la finalità di tendenziale copertura dei posti disponibili deve essere necessariamente bilanciata con l'esigenza di garantire un livello minimo di preparazione accademica, non potendo tradursi nell'ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi richiesti;

- le scelte operate dall'Amministrazione si collocano nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante e non appaiono allo stato manifestamente irragionevoli o sproporzionate;

Ritenuto, altresì, che anche sotto il profilo del *periculum in mora* l'istanza cautelare non possa essere accolta, in quanto:

- le censure formulate dai ricorrenti investono l'impianto complessivo della

procedura selettiva e, ove ritenute fondate, sarebbero idonee a determinarne la caducazione, con effetti sull'intera graduatoria nazionale, sicché non appare coerente con la natura demolitoria delle doglianze la richiesta di ammissione con riserva, la quale presuppone, invece, la conservazione degli effetti della procedura;

- le circostanze dedotte da parte ricorrente con riguardo alla posizione degli studenti stranieri e ai riflessi sul titolo di soggiorno e sul progetto formativo in Italia, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, allo stato, idonee a giustificare la concessione della richiesta misura cautelare, atteso che il pregiudizio prospettato non può condurre, in via interinale, al superamento del requisito minimo di idoneità previsto dalla disciplina vigente, consentendo ai ricorrenti di intraprendere il percorso formativo universitario in assenza dei presupposti richiesti per l'accesso al secondo semestre del corso di laurea;

- l'assenza del *periculum* trova ulteriore conferma nella circostanza che il ricorso è stato notificato nel mese di febbraio 2026, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza necessaria ai fini della trattazione dell'istanza cautelare è stata depositata soltanto nel mese di giugno 2026, comportamento processuale non coerente con la dedotta sussistenza di un pregiudizio connotato dall'attualità e dall'urgenza richieste dall'art. 55 c.p.a. atteso che l'invocata scadenza dei titoli di soggiorno costituiva una circostanza già nota o, comunque, agevolmente prevedibile sin dal momento della proposizione del ricorso;

Considerato, altresì, che:

- la Sezione si è espressa su censure analoghe a quelle formulate nel presente ricorso in numerosi precedenti cautelari (cfr., ex multis, ordinanze n. 1925, 1939, 1940, 1941, 1962, 2320, 2327, 2363, 2375, 2613, 2617, 2619, 2643 e 2651 del 2025), ritenendo non sussistenti, alla sommaria deliberazione propria della fase cautelare, profili di fumus, salvi gli approfondimenti necessari in vista della trattazione del merito, tenuto anche conto delle questioni emerse nell'ambito del contenzioso in tema di accesso e per le quali sono stati altresì disposti incombenti istruttori;

- in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato ha manifestato orientamenti non univoci, talvolta confermando le valutazioni espresse dalla Sezione (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 1451, 1452 e 1454 del 2026), talvolta accogliendo gli appelli, senza esprimersi sui profili di fumus, ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione del merito e delle spese (cfr. le ordinanze n. 1792, 1935, 1936 e 1937 del 2026), talvolta concedendo l'ammissione in sovrannumero sulla base di un rilevato profilo di fumus (cfr. l'ordinanza n. 2001 del 2026);
- anche laddove gli appelli sono stati accolti con la concessione della misura cautelare sono rimaste, ad oggi, prive di una puntuale critica argomentata le considerazioni svolte dalla Sezione, dalle quali, pertanto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi;
- lo stesso Consiglio di Stato, più recentemente, tenuto conto delle ordinanze con le quali ha accolto taluni appelli cautelari ai fini dell'art. 55, co. 10, c.p.a., in considerazione della natura seriale del presente contenzioso ha ritenuto non più necessaria l'emissione di analogo provvedimento di fissazione del merito per le fattispecie successivamente sottoposte al proprio esame (cfr. ordinanza n. 2013/2026);
- la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, relativi in particolare alla predisposizione delle prove e delle relative risposte, anche a completamento, e al procedimento e ai criteri di correzione delle prove, non ancora del tutto evasi, all'esito dei quali potrebbero essere proposti motivi aggiunti;
- pendono presso la Sezione 260 ricorsi relativi all'accesso ai corsi per cui è causa, per lo più assistiti da istanza cautelare e i cui presupposti di tutela sommaria si pongono nei medesimi termini. Molti di tali ricorsi contengono anche istanze di accesso documentale a fini difensivi ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., non ancora tutte esitate. La relativa fissazione del merito potrà pertanto avvenire, nel rispetto dei criteri di formazione dei ruoli, secondo l'ordine cronologico di presentazione, a istruttoria e quadro censorio completi;

- quanto sopra esclude, allo stato, la possibilità di disporre la fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., atteso che l'istruttoria disposta – ivi incluse le istanze di accesso documentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. ancora in corso di esame – non risulta completata e che solo all'esito della stessa il quadro censorio potrà ritenersi pienamente definito, come peraltro ben noto ai difensori, con conseguente insussistenza dei presupposti che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, possono eccezionalmente giustificare la definizione anticipata del giudizio mediante fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che l'istanza cautelare debba essere rigettata, non emergendo, allo stato della sommaria deliberazione propria della presente fase, né il requisito del *fumus boni iuris* né quello del *periculum in mora*;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dalle Amministrazioni patrocinate dalla difesa erariale debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, atteso che la parte ricorrente ha contestato la riassegnazione dei posti non coperti ai soggetti inclusi nella predetta graduatoria;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti,

della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della

prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- rigetta l'istanza cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase in favore delle Amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura Generale dello Stato, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO